

SCADENZE ECM

Gentile Socio,

desideriamo ricordare che il **31 dicembre 2023** sarà l'ultimo giorno utile per completare l'acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio Ecm 2020-2022, a seguito dell'anno di proroga concesso. Ciò consentirà di evitare:

- a) sanzioni da parte dell'Ordine di riferimento;
- b) di rimanere scoperti dalle tutele delle proprie compagnie assicurative.

Obbligo formativo ed efficacia delle polizze assicurative

Si ricorda, a riguardo, l'Emendamento approvato dalla Commissione Bilancio e Tesoro della Camera in sede di conversione in legge del DL 152/2021, secondo il quale:

«omissis.....a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l'efficacia delle polizze assicurative di cui all'articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata all'assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina».

Per colmare l'eventuale debito formativo del triennio 2020-2022, i crediti utili devono essere conseguiti nel 2023 e devono essere relativi ad eventi con data finale 31.12.2023, salvo diversa determinazione della Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

Si precisa, a riguardo, che i crediti di cui si ha diritto per aver assolto gli obblighi ECM, verranno rilasciati dal Provider entro 90 giorni dal termine dell'evento e avranno comunque validità per l'anno 2023.

Pertanto, per gli eventi FAD di AIAC che terminano in data 31.12.2023, i partecipanti dovranno attendere 90 giorni per vedersi riconoscere sul proprio fascicolo i crediti acquisiti con questi eventi, nel pieno rispetto delle disposizioni di AGENAS.

Infatti, qualsiasi verifica su eventuali debiti formativi del professionista, relativi al triennio 2020-2022 con posticipo al 31.12.2023, avverrà dopo che AGENAS avrà terminato di trasferire tutte le rendicontazioni al Co.Ge.A.P.S., comunque non prima del 31.03.2024 (entro 90 giorni dal termine dell'evento).

Si ricorda, inoltre, che:

- Il triennio formativo 2023-2025 e il relativo obbligo formativo hanno ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2023.
- La certificazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo per i trienni 2014-2016 e 2017-2019 può essere conseguita, in caso di mancato raggiungimento degli obblighi formativi nei termini previsti, attraverso crediti compensativi definiti con provvedimento della Commissione nazionale per la formazione continua.

Modalità di acquisizione dei crediti ECM

1. Attraverso la formazione erogata da un Provider
2. Attraverso la formazione individuale

Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario

<https://ape.agenas.it/ecm/normativa.aspx>

Fonti informative dei crediti maturati

Il professionista sanitario può conoscere in ogni momento, tramite l'accesso **con SPID** all'anagrafe nazionale del Co.Ge.A.P.S., i crediti maturati e il proprio debito formativo complessivo.

<https://application.cogeaps.it/login/>



<https://ape.agenas.it/professionisti/myecm.aspx>



Riconoscimento e registrazione dei crediti per attività di formazione individuale

Il riconoscimento di crediti per attività di formazione individuale è subordinato alla presentazione, da parte del professionista sanitario, della documentazione attestante l'attività svolta.

Competenti al riconoscimento dei crediti formativi sono gli Ordini.

I professionisti, per la richiesta di inserimento dei crediti, devono rivolgersi al portale del Co.Ge.A.P.S., ferma restando la possibilità di fornire una diversa indicazione, da parte del proprio Ordine di appartenenza.

Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario

<https://ape.agenas.it/ecm/normativa.aspx>

Precisazioni a sostegno dei professionisti impegnati nelle località alluvionate

Commissione nazionale per la formazione continua DELIBERA N 3/2023 pubblicata il 10.11.23

1. E' dato mandato al Co.Ge.A.P.S. di procedere con l'applicazione, per il triennio 2023/2025, di una riduzione pari a 1/3 dell'obbligo formativo individuale triennale ai professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3 **residenti** nei territori dei comuni indicati [nell'allegato 1](#) del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 coordinato con la legge di conversione 31 luglio 2023, n. 100.

Commissione nazionale per la formazione continua DELIBERA N 3/2023 pubblicata il 10.11.23

2. Per i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, non residenti nei territori dei comuni indicati nell'allegato 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 coordinato con la legge di conversione 31 luglio 2023, n. 100, **che hanno svolto in maniera documentata la loro attività professionale nei territori sopra richiamati**, durante il periodo dell'emergenza, è riconosciuta una riduzione pari massimo ad un terzo dell'obbligo formativo individuale (triennio 2023/2025). La riduzione è computata proporzionalmente ai giorni di attività lavorativa svolti su base annua durante il periodo dell'emergenza e, comunque, nel limite massimo di un terzo dell'obbligo formativo triennale individuale. La riduzione così calcolata è arrotondata al numero intero più vicino e in caso di equidistanza è arrotondata per eccesso.

Commissione nazionale per la formazione continua DELIBERA N 3/2023 pubblicata il 10.11.23

3. Per il riconoscimento della riduzione di cui al comma 2, i professionisti sanitari dovranno, all'interno dell'apposita sezione del portale Co.Ge.A.P.S., entro il 31 dicembre 2025, dichiarare la sussistenza dei presupposti di cui alla vigente normativa.